

Rassegna stampa del 6/2/2019

- » Cantone: difendo il codice degli appalti, non è stato il freno alle grandi opere
- » Pa, bando Mise da 50 milioni per lanciare gli appalti innovativi
- » Giurisprudenza casa: convocazione assemblea condominiale
- » Imu e Tasi saranno più salate
- » Prezzi immobili, altro calo del 5%
- » Cedolare secca, cose da sapere
- » Sicurezza, no a fondi a caserme
- » E-fattura da trasmettere subito
- » Saldo e stralcio sui debiti dall'attività di liquidazione

Cantone: difendo il codice degli appalti, non è stato il freno alle grandi opere

PRESIDENTE ANAC

Verso l'addio all'Autorità, il magistrato ha fatto domanda per la procura di Perugia

Marco Ludovico

ROMA

«Il codice degli appalti non è rigido, come alcuni dicono. Nè ha frenato le grandi opere. Lo dimostra il contrario: abbiamo introdotto meccanismi di flessibilità sotto la soglia del milione di euro, pari al 95% degli appalti. Nonostante questo, non sono aumentati». Raffaele Cantone, presidente dell'Anac (autorità nazionale anti-corruzione), difende il lavoro svolto finora ma sulla corruzione non nasconde il disincanto: «Tra 15 anni ci diremo le stesse cose di oggi». Ieri Cantone ne ha parlato a Roma alla Link Campus University di Roma in un dibattito con Piercamillo Davigo, oggi componente del Csm, e Andrea Castaldo, ordinario di diritto penale a Salerno, moderati dal direttore del Sole24Ore Fabio Tamburini. «Forse negli ultimi anni c'è stata una bulimia legislativa: quante volte si è intervenuti sulle pene, ma il legislatore ha provato a mettere in campo una strategia di prevenzione mettendo l'accento sulla trasparenza - sottolinea Cantone - e la legge spazzacorrotti ha completato questo trend con passaggi positivi». Su quest'ultima normativa non è d'accordo Davigo: «Mi sembra ci siano buone intenzioni, ma di intenzioni è lastricata la strada per l'inferno».

Cantone giudica positivo anche «l'inasprimento delle pene accessorie» e l'introduzione dell'agente sotto copertura «che può essere utile nei casi di organizzazioni. Se li avessimo avuti nel caso di Mafia Capitale ne avremmo viste di tutti i colori». Il presidente Anac sottolinea comunque la «bulimia» delle leggi in materia di corruzione: «Ne abbiamo avute ben tre in dieci anni» rimarca la professoressa Maria Elena Castaldo, coordinatrice della facoltà di Giurisprudenza. E sulla percezione diffusa della corruzione il «Programme leader» di Giurisprudenza, Antonio Catricalà, invoca l'esigenza di «calibrare pessimismo e ottimismo. Con interventi equilibrati, per esempio sulle lobby. Bisognerebbe trovare, per esempio, un sistema per rendere pubbliche le agende degli uomini pubblici quando svolgono questo genere di incontri».

Per Cantone potrebbero essere le ultime battute all'Anac. Il magistrato ha presentato domanda al Csm per un posto da procuratore anche se la scadenza del suo attuale incarico è il 2020. Le domande di Cantone trasmesse al Consiglio superiore della magistratura riguardano Perugia, Torre Annunziata e Frosinone.

Pa, bando Mise da 50 milioni per lanciare gli appalti innovativi

SVILUPPO ECONOMICO

Il sottosegretario
Cioffi: «Parte il piano
innovazione Smarter Italy»

«In campo nel progetto Ue
sui semiconduttori
con 410 milioni in sei anni»

Carmine Fotina

ROMA

«Entro marzo lanceremo il primo bando del ministero dello Sviluppo economico per la "domanda pubblica intelligente" e la prima challenge internazionale per progetti sull'intelligenza artificiale». Andrea Cioffi, sottosegretario dei Cinque Stelle con delega alla competitività e agli interventi per il sistema industriale, anticipa i contenuti del piano governativo "Smarter Italy" 2019-2023. «Gli appalti di innovazione e l'IA saranno i primi capitoli a partire, nel frattempo lavoriamo alla strategia nazionale sulla blockchain, al progetto Ue sui semiconduttori, finanziato in manovra con 410 milioni, allo sviluppo di un supercalcolatore presso il Cineca di Bologna e a una struttura nazionale di cloud unico per le imprese armonizzando i data center sparsi nel paese».

Il ministro Luigi Di Maio ha appena firmato il decreto ministeriale che destina ai bandi di domanda pubblica intelligente - appalti di innovazione/ o pre-commerciali - 50 milioni del Fondo crescita sostenibile, integrabili anche con risorse Ue. L'obiettivo del ministero sarebbe quello di raddoppiare almeno la dote, arrivando a 100 milioni. Dopo una serie di esperimenti isolati, dunque, per la domanda pubblica dovrebbe aprirsi un nuovo filone. Funzionerà così: il ministero individuerà, insieme alle amministrazioni, ad esempio le città, i "fabbi-

sogni smart", esigenze pubbliche da esaudire sviluppando da zero delle nuove soluzioni. Il decreto prevede che le imprese partecipino ai bandi proponendo uno studio di fattibilità tecnica, i prototipi, il rilascio sperimentale della soluzione e un piano per diffonderla a livello di Pa. In sostanza, con questo modello non si parte più dai beni e servizi da comprare, ma dai fabbisogni di innovazione da soddisfare, con esempi svariati che vanno dai trasporti alla sostenibilità ambientale. La formula del "pre commercial public procurement", prevista fin dall'accordo di partenariato sull'uso dei fondi strutturali 2014-

2020, prevede anche una convenzione con l'Agenzia per l'Italia digitale.

La strategia su intelligenza artificiale e blockchain (si veda l'articolo in basso) e i progetti di investimento europei sulla microelettronica e l'Hpc (high performance computing, cioè il supercalcolo) sono altri capitoli del programma "Smarter Italy". Per il progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica in manovra sono stati inseriti 410 milioni in sei anni e saranno coinvolti anche i siti italiani di StMicroelectronics. «Quanto al progetto sull'Hpc - spiega Cioffi - puntiamo alle applicazioni industriali che potranno derivare dal supercalcolatore in programma al Cineca di Bologna. Una macchina pre-exascale oppure exascale che, secondo gli obiettivi, supererà la potenza di calcolo del supercomputer del Department of energy statunitense, raggiungendo 250-300 milioni di miliardi di calcoli al secondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I FONDI

100 milioni

Obiettivo della dote

Il decreto ministeriale firmato da Luigi Di Maio destina alla "domanda pubblica intelligente" 50 milioni del Fondo crescita sostenibile.

L'obiettivo è raddoppiare la dote, utilizzando fondi europei o di altre amministrazioni

45 milioni

Blockchain, IA e IoT

La legge di bilancio ha previsto un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021

GIURISPRUDENZA CASA**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONDOMINIALE**

«L'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quanto gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono l'assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti». Lo ha detto la Cassazione (sent. n. 29747/17, inedita).

SOGGETTO ESTRANEO ALL'ASSEMBLEA

«La partecipazione a un'assemblea condominiale di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della sua costituzione e delle decisioni in tale sede assunte, sempre che tale partecipazione non abbia influito sulla maggioranza richiesta e sul «quorum» prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione». Questo il principio stabilito dalla Cassazione (sent. n. 28763/17, inedita).

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

BILANCIO ENTI
*Imu e Tasi
saranno
più salate*

«Anche quest'anno viene concesso ai comuni più tempo per approvare i bilanci e contestualmente stabilire le aliquote di Imu, Tasi e addizionali. Solito rito, seguiranno ulteriori rinvii. La novità, stavolta è che il governo ha deciso che i tributi potranno anche aumentare». Così, su Twitter, il presidente di Confed-

lizia, Giorgio Spaziani Testa, in merito al differimento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, previsto dal decreto del ministero dell'interno 7 dicembre 2018, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. <https://twitter.com/gspazianitesta/status/1074953250087071744>

© Riproduzione riservata

Nel 1° semestre 2018. Nel 2017: -17%

Prezzi immobili, altro calo del 5%

«**I** dati del Notariato confermano che il risparmio immobiliare sta subendo un'erosione senza precedenti», ha dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. «Secondo il rapporto se il 2017 aveva fatto segnare un calo del 17% sui valori medi delle vendite di fabbricati, tale calo si accentua di un ulteriore 5% nel primo semestre 2018 rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente». Ma Eurostat certifica periodicamente che il calo dura ormai da molti anni e distingue, in negativo, l'Italia rispetto al resto d'Europa. Senza parlare di tutti gli immobili che sono del tutto privi di mercato. Sono dati sconcertanti, che richiedono una risposta da parte della politica. Quello che servirebbe è uno shock fiscale uguale e contrario rispetto a quello avvenuto a fine 2011, che continua a devastare il settore immobiliare e tutta l'economia collegata. Cinquanta miliardi l'anno di tributi immobiliari, di cui quasi la metà di natura patrimoniale, non possono più essere sopportati dal sistema.

— © Riproduzione riservata —

Affitto 2019 di locali commerciali

Cedolare secca, cose da sapere

La legge di Bilancio, in vigore dall'1 gennaio, prevede l'avvio del regime della cedolare secca per l'affitto di locali commerciali. Confedilizia ha riassunto in un breve vademecum le principali cose da sapere. I contratti di locazione devono essere stipulati nel corso dell'anno 2019. La cedolare potrà essere applicata per l'intera durata del contratto. Il nuovo regime fiscale interessa le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare può applicarsi agli immobili di superficie massima di 600 metri quadri; nel calcolo della superficie, le pertinenze non vanno considerate. Possono usufruire della cedolare i locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori. L'aliquota della

cedolare è pari al 21%. Non ci si può avvalere del nuovo regime fiscale in caso di contratti stipulati nell'anno 2019 se alla data del 15 ottobre 2018 «risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

L'Agenzia delle entrate ha precisato che, poiché i software di compilazione relativi al Modello Rli sono in corso di aggiornamento, attualmente è possibile registrare i nuovi contratti esclusivamente recandosi presso gli uffici territoriali dell'Agenzia stessa, e non in via telematica. Approfondimenti, assistenza e consulenza sulla nuova cedolare sono disponibili presso le oltre 200 sedi territoriali di Confedilizia (www.confedilizia.it/sedi-territoriali).

—© Riproduzione riservata—■

EDIFICI*Sicurezza,
no a fondi
a caserme***DI MATTEO BARBERO**

I contributi statali concessi ai comuni dall'ultima manovra per interventi di messa in sicurezza non possono essere destinati alla manutenzione straordinaria delle caserme dei carabinieri. È una delle tante indicazioni fornite dall'Interno nelle ulteriori faq pubblicate per chiarire il corretto impiego delle risorse stanziare dal comma 107 della legge di Bilancio 2019 (145/2018) al fine di consentire ai sindaci di rimettere in sesto scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Molte amministrazioni, in effetti, brancolano nel buio sulla corretta identificazione delle tipologie di opere finanziabili. Al riguardo, il Viminale ribadisce quanto già affermato in precedenza: tutte le spese sono ammissibili a condizione che rientrino in un intervento di messa in sicurezza su beni comunali, restando esclusi quelli demaniali (come appunto le caserme). Fra le nuove precisazioni, spicca quella che riguarda la possibilità di trasferire le realizzazioni delle opere alle unioni di comuni e alle società in house: in tali casi, il codice unico di progetto (Cup)

deve comunque essere acquisito dal comune, mentre il codice identificativo di gara (Cig) potrà essere richiesto dall'unione o società che dovrà poi associarlo in Simog all'originario Cup. Molte anche le domande sulla condizione prevista dalle norme che impongono di finanziare interventi ulteriori rispetto a quelli già inclusi nella programmazione degli enti. Nel caso di opere per le quali non è previsto l'obbligo di inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici, la faq 31 afferma che il comune soddisfa il requisito dell'aggiuntività se nel bilancio di previsione 2019-2021 ha stanziamenti di importo almeno pari al contributo e superiore rispetto a quello disponibile, nel bilancio di previsione 2018-2020, per il 2019. Negli enti ancora senza preventivo e quindi senza gli strumenti programmatici ad esso allegati, l'inserimento dell'opera puntuale finanziata con il contributo in oggetto nell'elenco annuale dei lavori relativo alla programmazione triennale dei lavori pubblici in fase di approvazione è da intendersi finanziabile.

Una risposta delle Entrate ai dottori commercialisti ha creato qualche incertezza

E-fattura da trasmettere subito

Il documento differito senza i 10 giorni di moratoria

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Fatture elettroniche differite con obbligo di trasmissione immediata. La fattura differita deve, a regime, indicare la data di emissione, che corrisponde alla data di trasmissione al Sistema di interscambio (SdI), non beneficiando dei dieci giorni previsti dalle disposizioni del collegato alla legge di Bilancio 2019.

Una risposta dell'Agenzia delle entrate fornita nell'ambito dell'incontro con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) lo scorso 15 gennaio (la n. 1.1) ha ingenerato una ulteriore confusione, soprattutto con riferimento ai numerosi contribuenti che anticipano l'emissione della fattura differita alla fine di ogni mese.

Nella risposta citata, l'Agenzia delle entrate ha precisato, innanzitutto, che le regole, di cui all'art. 21 (e osiamo affermare dell'art. 21-bis per le fatture semplificate) non sono cambiate, con la conseguenza che la data della fattura corrisponde alla data di effettuazione dell'operazione, in presenza di una fattura immediata (quella emessa entro le ore 24) ma, come sostenuto dalla stessa agenzia, in presenza di fattura differita, che si ricorda può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene effettuata l'operazione (lettera a, comma 4 art. 21), in relazione all'emissione di idonei documenti (di trasporto o documenti equipollenti), «la data della fattura è la data di emissione della fattura elettronica» poiché «la data di effettuazione è indicata nei documenti di trasporto riportati in fattura».

La stessa Agenzia delle entrate, in merito alla fattura immediata, ha precisato che la data è quella di effettuazione, anche se la spedizione al SdI avverrà entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 11, dl 119/2018 a regime (ovvero dal 1° luglio) o, nel primo semestre, entro i termini di liquidazione (entro il giorno 16 del mese successivo, in caso di operatore mensile o entro il 16 del secondo mese successivo per il trimestrale).

Quindi, nonostante che le disposizioni prevedano la corretta emissione (trasmissione) di qualsiasi tipologia entro i dieci giorni successivi, se il chiarimento fosse confermato in un documento di prassi così come fornito, paradossalmente, si «obbligerebbe» tutti i contribuenti che hanno emesso i documenti di trasporto (ddt), per esempio, nel mese di luglio e che predispongono, anticipando il termine (per gestire al meglio gli incassi o per report periodici), le fatture a fine mese (31 luglio) a inviarle (quindi trasmetterle) entro la medesima data; il che appare alquanto assurdo giacché una fattura immediata, emessa il 31 luglio, potrà essere inviata entro il 10 agosto, mentre una fattura differita, emessa nella medesima data e riferita ai ddt del mese di luglio, dovrà essere inviata il giorno stesso.

Si ritiene, al contrario, che le fatture differite, innanzitutto, possano richiamare soltanto i ddt (numero e data di emissione), senza ulteriori indicazioni (in linea con quanto dichiarato dall'AdE) e che, se emesse entro fine mese, possano far riferimento ai documenti di trasporto del mese, siano datate nel medesimo giorno ma possano essere trasmesse nei dieci giorni successivi all'emissione, ai sensi del citato art. 11, dl 119/2018, non facendo riferimento al momento dell'effettuazione dell'operazione, rilevato dal documento di trasporto, ma al momento dell'emissione della fattura differita.

Resta ancora aperto il problema delle fatture relative alle prestazioni sanitarie fatturate verso soggetti che pretendono, oltre che la fattura elettronica anche l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione eseguita; è il tipico caso delle imprese di assicurazione.

Sul tema si ricorda che l'art. 10-bis del dl 119/2018, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) dispongono l'assoluto «divieto» di fatturazione elettronica, oltre che a quelli che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria (Sts) ai «soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria» ma «con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»; le Entrate (Faq del 29/1/2018) hanno precisato che l'operatore sanitario non potrebbe emettere fattura elettronica anche nell'ipotesi in cui i dati della prestazione resa non fossero oggetto di una comunicazione al Sistema tessera sanitaria

a causa di eventuale opposizione manifestata del contribuente e, quindi, si ritiene che il divieto deve essere ulteriormente esteso a tutti gli operatori sanitari e per tutte le prestazioni di questo tipo, a prescindere dal fatto che i dati siano inviati o meno al citato sistema, in ossequio alle indicazioni del Garante della privacy.

—© Riproduzione riservata—■

Fattura elettronica e criticità

Emissione	Necessaria una puntuale indicazione per la data di emissione che, in presenza di una fattura differita, non può coincidere con quella di effettuazione, stante la presenza di idonei documenti attestanti il momento dell'effettuazione dell'operazione
Prestazioni sanitarie	Necessaria la conferma dell'estensione del divieto di emissione della FE in presenza di prestazioni sanitarie, a prescindere che i dati siano inviati o meno al Servizio tessera sanitaria (STS) e dai soggetti destinatari
Ricezione	Necessaria la conferma che, ai fini delle registrazioni contabili, si debba far riferimento non alla data di visualizzazione del documento ma alla data di ricezione (data della consegna) dello stesso da parte del contribuente, perché è la data indicata sulla ricevuta della FE, tenendo comunque conto delle disposizioni sulla detrazione Iva
Reverse charge	Necessario alleggerimento dell'adempimento e più puntali chiarimenti sullo stesso, al fine di evitare un appesantimento dell'obbligo imposto in conseguenza all'emissione della FE

Saldo e stralcio sui debiti dall'attività di liquidazione

PACE FISCALE

Confermato lo stop alla sanatoria a beneficio degli avvisi bonari

Luigi Lovecchio

Disco rosso al saldo e stralcio per gli avvisi bonari. Possono invece senz'altro rientrare nella nuova sanatoria tutti i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, eseguite in base agli articoli 36 bis, Dpr 600/1973, e 54 bis, Dpr 633/1972. Si tratta delle prime significative risposte dell'agenzia delle Entrate, fornite nel corso di Telefisco, sulla nuova definizione agevolata della legge di Bilancio 2019.

La prima risposta era abbastanza scontata ma lascia ugualmente insoddisfatti. Non si può fare a meno di notare che da tutte le sanatorie della pace fiscale restano sempre fuori gli avvisi bonari. Il contribuente che, magari con fatica, è riuscito a tenere in piedi la rateazione degli avvisi, anche con un Isee basso, non potrà fruire dello stralcio, solo perché non si è in presenza di importi affidati all'agente della riscossione.

La seconda risposta presenta, invece, alcuni profili di interesse. La liquidazione delle dichiarazioni può determinare l'emersione sia di imposte dichiarate e non versate sia la richiesta di maggiori imposte per il disconoscimento, ad esempio, di oneri deducibili. Detto in altri termini, la procedura di cui all'articolo 36 bis

può essere meramente liquidatoria, quando si limita al recupero dei tributi evidenziati in denuncia, oppure accertativa, quando si risolve nella rettifica dei dati dichiarati. Occorre stabilire se le iscrizioni a ruolo conseguenti possano, in entrambi i casi, beneficiare dello stralcio.

A ben vedere, nella normativa di riferimento si richiamano i debiti rinvenienti sia dall'omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione sia dalle attività di liquidazione sopra indicate. La formulazione di legge potrebbe prestarsi ad una duplice lettura. Da un lato, potrebbe arguirsi che i due requisiti debbano coesistere. Se così fosse, sarebbero ammessi allo stralcio gli omessi versamenti delle imposte dichiarate purché questi emergano dalle procedure liquidatorie, in base agli articoli 36 bis/600 e 54 bis/633.

Si ritiene, tuttavia, che non sia

questo il senso della legge e che la particella «e» che connette le due fattispecie (omesso pagamento di imposte dichiarate, da un lato, e iscrizioni da 36 bis, dall'altro) abbia la funzione di ammettere entrambe, separatamente considerate, ai benefici di legge. Questo, se si vuole, anche per motivi di semplificazione, poiché non sarebbe stato sempre agevole riscontrare con precisione le ragioni del recupero. Si pensi, ad esempio, alla correzione di errori materiali di riporto di somme commessi dal contribuente: la liquidazione che ne scaturisce come sarebbe stata interpretata ai fini dello stralcio?

La risposta dell'Agenzia sembra confermare la lettura estensiva dell'ambito della definizione agevolata, poiché si riferisce a tutti i tributi rinvenienti dalle ridette attività di liquidazione, senza distinzione alcuna.

È di interesse anche l'ulteriore precisazione in ordine ai tributi ammessi alla sanatoria. La norma, in effetti, non detta alcuna elencazione tassativa delle imposte definibili. Ciò che conta è che il debitore sia una persona fisica e che l'affidamento derivi dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali. Ne consegue che nulla osta a che lo stralcio includa anche tutte le imposte sostitutive dell'Irpef che, in quanto tali, sono oggetto delle medesime procedure di controllo. Si pensi ad esempio alla cedolare secca sulle locazioni immobiliari. L'agenzia delle Entrate ha confermato l'esattezza di questa conclusione.

IN SINTESI

1. La risposta

L'agenzia delle Entrate, nella sua risposta a Telefisco, conferma la lettura estensiva dell'ambito di applicazione della definizione agevolata: questa si riferisce a tutti i tributi derivanti dalle attività di liquidazione, senza distinzione.

Rientrano nella sanatoria, allora, anche i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni